

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARRAS, MACALUSO EMANUELE, ESPOSTO, INGRAO,
D'ALEMA, BARDELLI, GIANNINI, BONIFAZI, DI MARINO,
MARTELLI, MIRATE, PEGORARO, RIGA GRAZIA, SCUTARI,
VALORI**

Presentata il 6 aprile 1973

**Norme di attuazione delle direttive della CEE
nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare le proposte per l'applicazione nel nostro Paese delle direttive comunitarie i comunisti ribadiscono il giudizio complessivamente negativo, più volte espresso, sulle direttive stesse. Questo giudizio si basa sulla convinzione che una qualsiasi politica strutturale non può essere avviata senza una inversione di rotta della politica fin qui seguita dalla CEE, e cioè, in primo luogo della politica di sostegno dei prezzi. Già nel *Memorandum* del '68 Mansholt aveva riconosciuto il fallimento di questa politica e la sua incompatibilità con serie misure di revisione delle strutture. Dal 1968 ad oggi non soltanto il sostegno dei prezzi non è diminuito ma anzi, specie nell'ultimo biennio, a causa delle note vicende monetarie, è complessivamente aumentato. Le direttive sulla politica strutturale giungono alla discussione parlamentare proprio in un momento in cui è fortissima la tensione sui prezzi, e più che mai instabile il regime degli scambi. Non è quindi pensabile che questa politica delle strutture elaborata dagli organismi della CEE, possa essere

presentata come indice di una inversione di tendenza o almeno come correttivo di quella politica dei prezzi che per generale ammissione ha finora sfavorito il nostro paese nei confronti degli altri ed, all'interno del nostro paese, ha contribuito ad aggravare la crisi dell'azienda coltivatrice.

D'altra parte l'adozione di una normativa strutturale unitaria in un'area, come quella della CEE, dominata da profondi squilibri regionali, non può che approfondire ulteriormente tali squilibri, sia tra le diverse regioni dell'area comunitaria, sia fra i diversi settori produttivi. Una modifica delle strutture agricole può avere un contenuto determinato ed una finalità certa soltanto in quanto parte di un programma complessivo di sviluppo a livello di ciascuna regione, di un programma che comprenda lo sviluppo industriale, gli assetti territoriali, la redistribuzione delle popolazioni e dei redditi, in una parola, la dinamica economica complessiva di un determinato territorio. Come è noto la CEE ha finora rifiutato di prendere in seria considerazione il problema delle politiche regionali; il recente vertice

di Parigi ha ripreso il problema con l'impegno di istituire un apposito fondo alla fine di quest'anno, ma si tratta ancora di misure del tutto insoddisfacenti.

L'ostinato permanere della politica dei prezzi come asse centrale dell'iniziativa comunitaria in campo agricolo, ed il ritardo nell'avviare le politiche regionali danno già di per sé la prova del rifiuto di impostare concretamente una politica delle strutture. La riprova di ciò si ha d'altronde nella stessa scarsità dei mezzi che vengono messi a disposizione e che ammontano a non più del 10 per cento delle complessive disponibilità del FEOGA. Se a questa modestia dei mezzi di provenienza comunitaria si aggiunge l'esiguità delle somme stanziata in bilancio per l'anno in corso dal Ministero dell'agricoltura, si avverte nettamente la scarsa consistenza che viene ad assumere il dichiarato proposito di una politica strutturale. Si spiega come, in questa situazione, l'accento venga messo con maggiore insistenza sul « pre-pensionamento » e cioè sull'esodo forzato di decine di migliaia di coltivatori, non nel quadro di un nuovo tipo di sviluppo produttivo, ma come semplice proseguimento di una politica di tipo assistenziale.

Le norme che seguono vogliono presentare la posizione articolata dei comunisti per una diversa politica di ristrutturazione utilizzando — entro certi limiti e con le riserve sopra espresse — le direttive comunitarie, ma guardando anche al di là di esse e della logica che le ispira.

L'esigenza di una seria politica di riforma delle strutture fondiarie ed agrarie è stata sempre posta dai comunisti, ed ha rappresentato anzi un'asse centrale della loro polemica sia nei confronti della Comunità, sia nei riguardi della politica nazionale dei vari « piani verdi ». Hanno sempre indicato alla base della crisi dell'agricoltura italiana da un lato il fallimento dell'azienda capitalistica che ha dimostrato di non saper fare fronte alle crescenti esigenze alimentari del paese malgrado gli aiuti ad essa forniti attraverso le varie leggi, e dall'altro lato la scarsa possibilità fornita all'azienda coltivatrice di raggiungere alti livelli di competitività per l'assenza di una effettiva politica di sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo. Indicando nell'azienda coltivatrice singola ed associata la fondamentale struttura di sostegno dello sviluppo agricolo italiano, i comunisti hanno posto da tempo il problema di una agricoltura moderna e competitiva, problema giusto a cui tuttavia le direttive danno una risposta sbagliata.

Il progetto che segue vuole appunto ribadire questa posizione, nel senso che le direttive devono costituire l'occasione per il Governo italiano per porsi risolutamente sulla via dello sviluppo associativo e cooperativo, una via cioè che punta non sull'esodo e sulla distruzione dell'azienda coltivatrice, ma, al contrario, sulle capacità ed opportunità produttive che essa può fornire se debitamente associata ed aiutata.

Altro punto chiave circa il quale le norme che seguono si contrappongono nettamente alla logica stessa che si esprime nelle direttive comunitarie è quello riguardante il raccordo fra l'iniziativa dei singoli imprenditori ed i piani zonali. A giudizio nostro i singoli programmi aziendali di sviluppo vanno valutati in quanto parte di piani zonali entro i quali soltanto essi ricevono significato economico e contribuiscono al raggiungimento di obiettivi di interesse generale. Le direttive vanno dunque utilizzate non per rimandare ma, al contrario, per accelerare la formulazione dei piani zonali in tutte le Regioni.

Proprio perché il piano zonale diventa l'essenziale punto di riferimento per la determinazione di una politica di sviluppo produttivo occorre che le Regioni abbiano effettivamente la piena potestà legislativa ed amministrativa per tutto quanto concerne l'applicazione delle direttive. Poiché è indubbio che i piani zonali sono parti di un unico programma regionale di valorizzazione e che la formulazione e la esecuzione di tali programmi costituisce l'aspetto essenziale dell'iniziativa che le leggi attribuiscono alle Regioni, non vi è dubbio che l'attuazione delle direttive comunitarie debba essere interamente demandata alle Regioni che opereranno nell'ambito di una « legge-quadro » il cui compito non può che essere quello di fissare, come appunto si fa con le norme che seguono, alcuni principi di carattere generale.

La piena competenza delle Regioni, il rapporto tra piani di sviluppo aziendali e piani zonali, un nuovo assetto agricolo fondato sull'azienda coltivatrice singola ed associata (anche attraverso una integrazione di reddito che consenta ai coltivatori di affrontare i nuovi problemi di sviluppo): sono questi i principi essenziali contenuti nel progetto, e che nel loro insieme costituiscono l'indicazione di una nuova politica agraria fondata su un processo di ristrutturazione.

Più specificamente nell'articolo 1 vengono indicati i fini generali cui l'applicazione delle direttive deve tendere in tutto il paese, nella salvaguardia di ogni altro provvedimento sta-

tale o regionale già operante per lo sviluppo agricolo e per il sostegno delle aziende diretto-coltivatrici.

Con l'articolo 2 viene affermata la piena competenza delle Regioni ad orientare ed adottare le direttive comunitarie secondo le proprie particolarità territoriali e a disporre appieno dei mezzi finanziari all'uopo stanziati (articolo 24). Partendo da questa irrinunciabile esigenza (la normativa comunitaria non deve rappresentare il pretesto per ulteriori attentati al dettato costituzionale in materia di potestà regionali sull'agricoltura) la nostra proposta enuclea alcuni principi che tendono a far corrispondere l'attuazione delle direttive alla necessità e alle particolarità dell'Italia, soprattutto al fine di fondare il rinnovamento e l'ammodernamento dell'agricoltura sulle imprese contadine singole ed associate, in una visione degli interessi del nostro paese che va anche al di là del solo settore agricolo.

Riassumiamo sommariamente i più importanti principi:

le azioni conseguenti all'attuazione delle direttive comunitarie debbono collocarsi nell'ambito dei piani zonali, stimolando la spinta alla loro adozione come strumento indispensabile di programmazione del territorio (articoli 3 e 4);

assieme alle facilitazioni per la cessazione dell'attività agricola, bisogna prevedere misure per incoraggiare la permanenza nelle attività agricole di forze di lavoro, specie giovanili, laddove si pongono problemi di equilibrio economico e territoriale (articolo 5);

tutto il processo di ammodernamento deve tendere prevalentemente a favorire un assetto agricolo fondato sull'azienda coltivatrice associata (articolo 6);

per le imprese non coltivatrici l'erogazione delle provvidenze deve essere subordi-

nata a particolari condizioni: livelli di occupazione, presentazione piani culturali, ecc. (articolo 7);

tra gli imprenditori agricoli a titolo principale sono incluse le cooperative di lavoro tra braccianti, oltre le cooperative agricole di conduzione, trasformazione e servizi (articolo 8);

i mezzadri e i coloni sono gli unici abilitati ove operano contratti associativi, a presentare programmi per fruire degli interventi comunitari, aprendo la possibilità alla trasformazione del loro contratto in contratto di affitto (articolo 9);

un'integrazione di reddito è assicurata ai coltivatori diretti impegnati nell'attuazione di piani di sviluppo, avviando in questo modo un graduale ridimensionamento della politica di sostegno dei prezzi (articolo 12);

le terre rese disponibili nel corso dell'attuazione del programma vengono acquisite esclusivamente da un organismo fondiario designato dalle Regioni (articolo 13);

particolari facilitazioni e vantaggi sono previsti per i piccoli concedenti e i proprietari coltivatori che cedono le loro terre al programma e per quelli che continuano a dare la loro terra in affitto (articolo 14);

per il Mezzogiorno, i territori del centro-nord particolarmente depressi, per i territori montani sono previste le norme più favorevoli (articolo 17) e così per ogni iniziativa a carattere associativo (articolo 18);

l'indennità di cessazione (prepensionamento) deve collocarsi nel quadro della riforma del sistema pensionistico con l'obiettivo particolare per i contadini della riduzione dell'età pensionabile e della parificazione, e nel quadro dell'obiettivo più generale di un notevole aumento dei livelli delle pensioni (articolo 20).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le direttive del Consiglio della CEE:

n. 159/72 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole;

n. 160/72 concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture;

n. 161/72 concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura;

sono applicate, con i relativi finanziamenti, secondo i principi e le norme della presente legge, al fine di conseguire:

un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, specie per i coltivatori diretti e i salariati agricoli;

un elevato grado di approvvigionamento dei prodotti agricolo-alimentari, specie nel settore zootecnico;

una distribuzione della popolazione e degli addetti alle attività produttive in grado di salvaguardare la conservazione e l'equilibrio dell'ambiente naturale;

il superamento dei contratti agrari in direzione del contratto di **affitto riformato** e l'espansione della proprietà coltivatrice;

nuovi rapporti tra agricoltura e industria secondo gli orientamenti affermati nell'articolo 185 della legge 27 luglio 1967, n. 685, concernente il Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70.

Tutti gli altri stanziamenti previsti nei bilanci dello Stato e delle Regioni per l'agricoltura conservano la loro autonomia e i loro fini istituzionali.

ART. 2.

Le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario dispongono attraverso propri strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi gli obiettivi, i tempi, i modi e le scelte collegati all'applicazione delle direttive comunitarie, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

ART. 3.

Le azioni conseguenti all'attuazione delle direttive comunitarie hanno come obiettivo la realizzazione dei piani zionali di sviluppo.

La predisposizione dei criteri orientativi generali e degli obiettivi dei piani zionali è condizione necessaria per l'avvio dell'applicazione delle direttive.

Nella redazione dei piani zionali, oltre agli obiettivi di sviluppo e di riassetto del territorio, devono essere evidenziati i livelli minimi di popolazione e di attività agricola che si ritengono indispensabili per la conservazione dell'ambiente e le concrete possibilità di incremento dell'occupazione nei settori extra agricoli.

Ai fini della presente legge, i piani di sviluppo economico-sociale approntati dalle comunità montane in base all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 hanno valore di piani zionali.

ART. 4.

Tutte le misure per le strutture agricole previste nelle direttive comunitarie ed in particolare quelle concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola devono avere, come condizione pregiudiziale per la loro adozione, la piena conformità agli obiettivi e ai criteri orientativi previsti nell'articolo 3.

ART. 5.

Nelle zone di cui all'articolo 14 paragrafo 2 lettera b) della direttiva comunitaria 159/72, in cui « il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale », le Regioni dispongono, in base agli articoli 14 e 16 della direttiva 160/72 ed in aggiunta alle provvidenze di carattere generale, misure supplementari per incoraggiare la permanenza nelle attività agricole delle forze di lavoro giovanili onde conseguire l'equilibrio previsto nel piano zonale.

ART. 6.

Le deliberazioni regionali relative all'ammodernamento delle aziende agricole e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture, devono essere rivolte prioritariamente a favorire un assetto agricolo fondato sull'impresa coltivatrice singola e associata.

ART. 7.

Per le aziende condotte in economia da conduttori non coltivatori, la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, è subordinata al rispetto dei contratti sindacali e delle direttive del piano di zona, all'adempimento delle norme vigenti in materia di collocamento specie per quanto attiene alla presentazione dei piani culturali, ai livelli di occupazione concordati con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Il piano di sviluppo delle aziende di cui al comma precedente, per essere approvato, deve garantire ai lavoratori occupati nell'azienda un reddito di lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole della zona.

ART. 8.

La definizione di imprenditore agricolo richiesta dalla direttiva 159/72 è determinata come segue:

sono imprenditori agricoli a titolo principale le figure definite dall'articolo 2135 del codice civile che rispondano altresì ai requisiti richiesti dall'articolo 3, n. 1, della direttiva 159/72.

Sono compresi tra gli imprenditori agricoli a titolo principale le cooperative sia di conduzione che di servizi e di trasformazione, le quali siano registrate come cooperative agricole e, nel caso di cooperative fra braccianti agricoli, come cooperative di lavoro, quando almeno il 50 per cento delle entrate derivino da attività di produzione, trasformazione e vendita di prodotti effettivamente conferiti dai soci, e quando rispondano ai requisiti previsti dal codice civile.

ART. 9.

Sono considerati imprenditori agricoli, agli effetti del precedente articolo, i mezzadri, i coloni e gli altri concessionari, manuali coltivatori della terra.

I piani aziendali o interaziendali di sviluppo presentati da questi, in forma singola o associata, anche senza l'assenso del concedente e purché rispondenti agli obiettivi posti dai piani zonali, sono assistiti dalla direttiva 159/72.

I loro contratti sono trasformati, a richiesta dei concessionari, nel contratto di affitto a coltivatore diretto.

ART. 10.

I coltivatori che a titoli diversi conducono vari appezzamenti, hanno diritto a presentare un unico piano di sviluppo e a trasformare in rapporto di affitto i preesistenti rapporti di mezzadria, colonia o compartecipazione.

ART. 11.

La sussistenza del requisito di « sufficiente capacità professionale » di cui all'articolo 2 lettera b) della direttiva 159/72, è valutata da commissioni comunali nominate dalle Regioni e composte dalle rappresentanze delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

La commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato.

ART. 12.

Ai soli manuali coltivatori diretti, singoli e associati, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 8 e nel primo comma dell'articolo 9, per il periodo di attuazione del piano di sviluppo, viene concessa una integrazione di reddito da determinare e graduare secondo le particolarità zonali, a compenso del lavoro e dei capitali impiegati e delle minori entrate conseguite durante il periodo di esecuzione.

L'integrazione di reddito è volta a garantire le basi della efficienza sociale, produttiva ed economica delle imprese coltivatrici singole ed associate e risponde a criteri di interesse generale dello sviluppo dell'agricoltura e del paese, in relazione ai compiti fissati nell'articolo 39 del Trattato di Roma.

Le integrazioni di prezzo che la CEE ha disposto o disporrà per il sostegno di prodotti agricoli, spettanti ai concedenti non coltivatori — esclusi quelli di cui al successivo articolo 14 — e agli imprenditori non coltivatori, è utilizzata per opere di miglioramento fondiario nei terreni in loro proprietà o gestione, e nell'ambito dei piani di sviluppo laddove siano operanti.

ART. 13.

Gli organismi fondiari di cui all'articolo 5 lettera c) della direttiva comunitaria 160/72 sono designati dalle regioni. Le terre rese di-

sponibili a seguito dell'applicazione della direttiva 160/72 vengono esclusivamente acquisite dall'organismo fondiario designato, che provvederà a redistribuirle tenendo conto della finalità di espandere l'area dell'impresa coltivatrice associata e in armonia con gli obiettivi economici e sociali del piano zonale.

Gli stessi organismi sono abilitati ad acquisire i terreni incolti o malcoltivati, suscettibili di utilizzazione agraria o silvopastorale.

L'acquisizione delle terre avviene esclusivamente sotto forma di affitto, salvo i casi previsti nell'articolo 14 comma terzo.

All'atto del conferimento, i proprietari hanno diritto ad un premio di apporto pari a cinque annualità di canone.

ART. 14.

I proprietari coltivatori, i piccoli concedenti con un reddito non superiore a lire 2 milioni duecentomila e un reddito dominicale inferiore a lire ottomila, che conferiscono le terre all'organismo fondiario hanno diritto al premio di apporto di cui all'ultimo comma dell'articolo 13, maggiorato sino a dodici annualità di canone, a seconda dell'età e della situazione di reddito del beneficiario.

Qualora il proprietario o il piccolo concedente non disponga di altri redditi oltre a quello derivante dall'affitto del terreno, ovvero sia titolare di pensione non superiore ai minimi di legge, la quota di reddito dominicale è elevata a lire ventimila.

Gli stessi, a loro richiesta possono, in luogo dell'affitto, offrire in vendita i loro terreni all'organismo fondiario, che è tenuto ad acquistarli al prezzo medio di mercato vigente nell'ultimo quinquennio, con pagamento immediato o con costituzione di rendita vitalizia, sommandovi il premio di cui al primo comma.

I benefici di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche a favore dei piccoli concedenti definiti come sopra che — pur non conferendo i loro terreni al programma — percepiscono i canoni di affitto in base alla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

ART. 15.

I manuali coltivatori affittuari, mezzadri e coloni insediati a qualunque titolo nelle terre messe a disposizione del programma, hanno diritto di prelazione in forma singola ed associata.

Sin quando non verrà esercitato il diritto di prelazione, i coltivatori di cui al comma precedente godono della stabilità sul fondo nella forma di contratto di affitto.

L'organismo fondiario può tuttavia disporre, di intesa con gli interessati, una diversa utilizzazione delle terre acquisite quando lo richiedano esigenze derivanti dal piano zonale o da piani di sviluppo promossi da organismi associativi.

ART. 16.

La superficie agricola acquisita dagli organismi fondiari, qualora non si presti al miglioramento o alla trasformazione, deve essere utilizzata prioritariamente per realizzare piani organici di rimboschimento, per estendere la superficie di pascoli naturali ed infine per attività ricreative e di salute pubblica.

ART. 17.

Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno, nei territori del centro-nord particolarmente depressi (legge 22 luglio 1966, n. 614), nei territori montani di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102:

a) la realizzazione degli obiettivi del piano di sviluppo può comportare un periodo più lungo di quello previsto in un massimo di sei anni dall'articolo 4 paragrafo 6 della direttiva 159/72;

b) gli abbuoni di interessi e gli oneri a carico del beneficiario devono risultare quelli più favorevole previsti dal secondo comma articolo 8 paragrafo 2 della citata direttiva;

c) devono essere assicurate garanzie pubbliche per i mutui contratti e relativi interessi;

d) operano gli aiuti transitori e il regime speciale di aiuti di cui all'articolo 14 paragrafo 2 lettere a) e b) della direttiva 159/72;

e) vengono disposte misure di aiuto supplementare a norma dell'articolo 14 della direttiva 160/72.

Le norme di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) si applicano esclusivamente ai coltivatori diretti, singoli o associati, nonché alle figure previste nel terzo comma dell'articolo 8 e nel primo comma dell'articolo 9.

ART. 18.

Le provvidenze previste alle lettere a), b), c) del precedente articolo si applicano anche ai piani di sviluppo realizzati da più impren-

ditori coltivatori diretti in forma associata o dalle cooperative di cui al terzo comma dell'articolo 8 in qualunque zona del territorio nazionale.

ART. 19.

Le Regioni definiscono la condizione giuridica, i criteri di attribuzione dei contributi, nonché le condizioni di collaborazione dei loro membri per le associazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 159/72 aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune.

Gli aiuti previsti dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 159/72 per la tenuta della contabilità di gestione sono riservati a cooperative o a centri di assistenza interaziendali costituiti da associazioni di produttori e da centri di assistenza economico-sociale promossi da organizzazioni professionali e sindacali.

ART. 20.

L'indennità di cessazione dall'attività agricola può essere erogata a partire dal 55° anno di età, non in rapporto alla superficie agricola in possesso dell'aspirante, ma sulla base di criteri che salvaguardino il rispetto delle norme contenute negli articoli 3, 4, 5 della presente legge.

Per i beneficiari compresi tra i 55 e i 60 anni deve essere assicurata la possibilità di frequentare i corsi di riconversione professionale nonché il mantenimento delle altre provvidenze previste nell'articolo 7 della direttiva comunitaria 161/72.

L'indennità di cui al primo comma viene percepita sino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Dal momento dell'entrata in vigore delle norme previste nel presente articolo e fino a quando i minimi di pensione dei lavoratori autonomi non raggiungeranno l'ammontare dell'indennità di cessazione, è concesso ai coltivatori pensionati — nell'ambito delle azioni comunitarie messe in atto — un assegno integrativo pari alla differenza tra la pensione percepita e la predetta indennità di cessazione.

ART. 21.

È istituita presso l'INPS una gestione speciale dei fondi per l'erogazione della indennità di cessazione e dell'assegno integrativo di cui al primo e al quarto comma dell'articolo precedente.

L'INPS provvederà ai pagamenti sulla base degli elenchi degli aventi diritto trasmessi dalle Regioni per i beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente, e sulla base dei titolari di pensione a coltivatore diretto per i beneficiari di cui al quarto comma dello stesso articolo.

ART. 22.

Le Regioni organizzano i servizi di informazione socio-economica previsti dall'articolo 2 della direttiva comunitaria 161/72 attraverso enti pubblici e organizzazioni promosse da associazioni professionali, cooperative e sindacali, anche a carattere territoriale.

L'INEA e l'IRVAM forniscono alle Regioni, su loro richiesta, forme concordate di assistenza.

ART. 23.

I programmi d'intervento deliberati dalle Regioni in conformità della presente legge vengono comunicati al Governo che provvede ad accreditare alle Regioni, entro 60 giorni, le somme relative a carico del bilancio dello Stato, e ad adempiere alle procedure necessarie per ottenere i contributi comunitari.

ART. 24.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1 della presente legge è stanziata — in aggiunta ai finanziamenti della CEE — la somma di lire cento miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire duecentocinquanta miliardi per gli esercizi dal 1974 al 1977.

La ripartizione tra le Regioni degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente legge avviene sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal CIPE, d'intesa con le Regioni, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

ART. 25.

Restano comunque salve le disposizioni più favorevoli ai coltivatori, singoli o associati, previste nelle leggi nazionali e regionali e la normativa speciale per i territori montani, per il Mezzogiorno e per le zone depresse del Centro-Nord.